

STATUTO

PROSPETTIVA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FLUMINIMAGGIORE CA VIA
IGLESIAS 8

Numero REA: CA - 254614

Codice fiscale: 03214310926

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato “B” all’atto del 18/12/201/, Rep. n. 56.539/29.773	
Statuto	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE, SCOPO, REQUISITI MUTUALISTICI E NORME APPLICPABILI	
ARTICOLO UNO - DENOMINAZIONE	
E' costituita una società cooperativa sociale di tipo misto (cooperativa sociale di tipo A e B) a responsabilità limitata, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381, a capitale variabile ed a mutualità prevalente sotto la denominazione sociale " Prospettiva Solidale Società Cooperativa Sociale ".	
ARTICOLO DUE - SEDE	
La Cooperativa ha sede nel Comune di Fluminimaggiore . Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune sopra indicato, e istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza. Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie.	
ARTICOLO TRE - DURATA	
La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea.	
ARTICOLO QUATTRO - MUTUALITÀ PREVALENTE	
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, Pertanto:	

	- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - oc- ties del Codice Civile.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	ARTICOLO CINQUE - OGGETTO	
	La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, si propone di operare con spirito cooperativistico nell'esercizio delle seguenti attività:	
	- la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1 lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;	
	- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi	

	dell'art. 1 lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.
	La cooperativa individua quale propria area di intervento il territorio della
	Sardegna al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
	e di realizzare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità
	attribuite alle cooperative sociali.
	Le attività di cui sopra, tipo a) e tipo b) devono intendersi in collegamento
	funzionale tra loro.
	L'organizzazione amministrativa della cooperativa rispetta il principio della
	separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta
	applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.
	In relazione ai propri scopi, la cooperativa si propone l'erogazione dei se-
	guenti servizi e ove emergano situazioni di disagio sociale, l'inserimento nel
	lavoro di soggetti svantaggiati.
	La società si propone:
	- l'erogazione di servizi socio - sanitari assistenziali e di salvaguardia am-
	bientale, con particolare riferimento al soccorso sanitario sviluppato con
	mezzi appositamente attrezzati quali ambulanze di rianimazione, mezzi alle-
	stiti per il soccorso pediatrico, automediche e qualsiasi altro mezzo apposi-
	tamente attrezzato o allestito, anche per il soccorso a mare, sia in proprio
	che per conto di enti pubblici che privati;
	- soccorso stradale, tramite mezzi appositamente attrezzati per il traino e/o
	trasporto di autovetture, automezzi, motocicli e simili, quali carro - gru e carro
	attrezzi e simili, condotti da personale qualificato;
	- la realizzazione e gestione di attività di servizi alla persona, quali asili nido,
	babyparking, colonie estive, ludoteche e simili, nonché servizi di assistenza

	domiciliare e tutelare per anziani e disabili, sia in proprio che per conto di enti
	pubblici che privati;
	- attività di trasporto;
	- la formazione di squadre per il soccorso anche a mare e la collaborazione
	con il servizio di eli - soccorso istituendo squadre preparate ad operare all'in-
	terno di elicotteri;
	- l'organizzazione di corsi di primo soccorso all'interno di strutture pubbliche e
	private.
	La Cooperativa ha, inoltre, per oggetto lo svolgimento di servizi rivolti a mino-
	ri ed adolescenti attraverso:
	1) la gestione complessiva di:
	1.1 comunità di pronta accoglienza;
	1.2 centri per l'infanzia;
	1.3 spazi per bambini e per famiglie;
	1.4 servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza;
	1.5 centri gioco con affido;
	1.6 centri di prima accoglienza per minori in attesa di giudizio;
	2) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;
	3) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a "quelle so-
	praindicate".
	Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori, adulti ed anziani attraverso:
	1) la gestione complessiva di:
	1.1 servizi di trasporto;
	1.2 servizi di attività motoria;
	1.3 attività sportivo - riabilitativa;

	2) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopra	
	indicate.	
	Svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico - sociali:	
	1) la gestione complessiva di:	
	1.1 comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico;	
	1.2 comunità familiari;	
	1.3 alloggi sociali per adulti in difficoltà;	
	1.4 case famiglia;	
	1.5 case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a	
	fine di sfruttamento sessuale;	
	1.6 promozione e gestione di centri sportivi e polisportivi rivolti anche a per-	
	sone in stato di disagio;	
	1.7 servizi di attività motoria;	
	1.8 attività sportivo – riabilitativa;	
	2) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;	
	3) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopra	
	indicate.	
	La società ha inoltre per oggetto la gestione di:	
	1 - residenze sanitarie assistenziali;	
	2 - centri semiresidenziali;	
	3 - tutte le strutture sociali, sanitarie e socio sanitarie residenziali o semi resi-	
	denziali per giovani in difficoltà, soggetti in disagio sociale;	
	4 - sportelli o centri informa giovani e/o donne;	
	5 - sportelli per extracomunitari e stranieri;	
	6 - centri di accoglienza profughi;	

	7 - centri di accoglienza rifugiati;	
	8 - ludobus;	
	9 - servizio di clown therapy;	
	10 - servizio di cuoco - aiuto cuoco e di lavanderia in strutture;	
	11 - servizio pasti per indigenti;	
	12 - servizio ausiliario - inservientistico;	
	13 - servizio di scodellamento pasti;	
	14 - servizio di refezione scolastica;	
	15 - servizio di assistenza in scuolabus e durante trasporti;	
	16 - servizi di trasporto sociale;	
	17 - servizi di telefonia sociale e di telemedicina;	
	18 - servizi di telemonitoraggio;	
	19 - servizio infermieristico;	
	20 - servizi di assistenza sociale;	
	21 - promozione e gestione di attività di pet therapy;	
	22 - qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.	
	La società ha infine per oggetto:	
	1 - la esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/o di formazione professio- nale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali, socio - sanitari ed educativi;	
	2 - la gestione di centri vacanze e la promozione di attività turistica sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle condizioni contrattuali o previste dalla legge;	
	3 - la promozione dello sviluppo ed il finanziamento di altre cooperative so- ciali, in particolare di quelle previste dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 1	

	della legge n. 381 dell'8 novembre 1991 come previsto dall'articolo 11 della	
	stessa legge;	
	4 - la promozione della cultura della solidarietà e della cooperazione sociale;	
	5 - la promozione e l'organizzazione di convegni, corsi di formazione, semi-	
	nari, pubbliche manifestazioni inerenti i servizi socio sanitari ed educativi, la	
	cultura della solidarietà e della cooperazione sociale, anche in collaborazione	
	con enti pubblici e privati;	
	- assumere lavori di bonifica ambientale presso enti pubblici e/o privati;	
	- istituire e/o gestire laboratori artigianali, con connessa confezione, trasfor-	
	mazione e vendita dei prodotti alimentari e non alimentari;	
	- svolgere attività agricole, agrituristiche e ittiche con connessa confezione,	
	trasformazione e vendita dei prodotti;	
	- eseguire lavori di impianto e pulizia di giardini, parchi, aree verdi, infrastrut-	
	ture sportive e/o ricreative, piazze, strade e spazi attrezzati in genere, sia	
	pubblici che privati;	
	- svolgere attività di gestione, conservazione, manutenzione e valorizzazione	
	del patrimonio boschivo e forestale ed attività connesse;	
	- assumere lavori di manutenzione, pulizia e sgombero di locali presso enti	
	pubblici e/o privati;	
	- istituire e/o gestire aree di parcheggio a pagamento;	
	- assumere lavori e servizi di gestione, custodia, salvaguardia e manutenzio-	
	ne di strutture culturali compresi musei, cinema, teatri, aree e siti archeologi-	
	ci;	
	- effettuare attività di inventario, catalogazione e gestione di beni culturali e	
	librari, anche attraverso l'ausilio di attrezzature informatiche;	

	- svolgere attività florovivaistiche con progettazione, salvaguardia e manutenzione di litorali, zone verdi, parchi e/ giardini.	
	Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:	
	- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;	
	- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;	
	- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;	
	- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;	
	- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.	
	La cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o il potenziamento aziendale.	

	La società potrà compiere, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vi-
	genti norme di legge, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura
	immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie od
	utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente sia in-
	direttamente, attinenti ai medesimi.
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e participa-
	zioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e
	comunque accessorie all'attività sociale.
	ARTICOLO SEI - NORMATIVA APPLICABILE
	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le
	disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e le disposizioni sulla so-
	cietà a responsabilità limitata, in quanto compatibili e nei limiti di cui all'art.
	2519 c.c., le leggi speciali in materia, con particolare riferimento alla Legge 3
	aprile 2001 numero 142 e successive modifiche ed integrazioni della posizio-
	ne del socio lavoratore e l'articolo 2527 c.c..
	TITOLO II
	SOCI ORDINARI - SOCI «IN PROVA» - SOCI VOLONTARI- DIRITTI E
	OBBLIGHI DEI SOCI – TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI
	- TRASFERIMENTO DELLE QUOTE
	ARTICOLO SETTE - SOCI ORDINARI
	Il numero dei soci illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla
	legge.
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire
	al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti re-
	quisiti:

11 di 34

re stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la L. 3 Aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO OTTO - SOCI IN PROVA

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2527 c.c. la cooperativa può ammettere nuovi soci, meglio identificati come soci in prova, in una categoria speciale.

Essi non possono essere come numero superiori ad un terzo del numero totale dei soci della cooperativa.

Per diventare socio in prova si dovrà inviare domanda scritta seguendo l'iter previsto dall'articolo 10 del presente statuto.

Essi pur potendo partecipare alle assemblee ordinarie, e non alle straordinarie, non avranno diritto al voto. Il socio in prova dovrà rispettare solo gli obblighi lavorativi previsti per il lavoratore.

Il socio in prova dopo un periodo di cinque anni potrà usufruire dei diritti spettanti agli altri soci della cooperativa, se dovesse rimanere socio della cooperativa. La decisione verrà presa dal consiglio di amministrazione previa presentazione della relativa domanda di ammissione, da parte del soggetto interessato, entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di socio in prova. Se tale diritto non verrà esercitato dall'interessato, terminerà il le-

	game esistente tra il socio in prova e la cooperativa sociale. Il socio in prova	
	potrà recedere inviando una raccomandata A/R al consiglio di amministra-	
	zione che entro dieci giorni dal ricevimento della stessa dovrà ratificare la	
	decisione.	
	L'esclusione del socio in prova potrà essere decisa dal Consiglio di Ammini-	
	strazione nei termini e nelle modalità previste dall'articolo quattordici del pre-	
	sente statuto.	
	ARTICOLO NOVE - SOCI VOLONTARI -	
	Il numero dei Soci volontari non può essere superiore al 50% (cinquanta per	
	cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione	
	del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in	
	materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in ma-	
	teria di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.	
	La gestione normativa ed amministrativa dei soci volontari dovrà essere ef-	
	fettuata ai sensi della L.11 agosto 1991 n.266 Ai soci volontari può essere	
	corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documen-	
	tato sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei Soci.	
	I soci volontari devono essere assicurati dalla cooperativa, per la attività di	
	volontariato svolte, contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività svolta,	
	oltre che per la responsabilità civile verso terzi.	
	Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura comple-	
	mentare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.	
	ARTICOLO DIECI - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Colui il quale intende essere ammesso conte socio dovrà presentare al con-	
	siglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di	

	persona fisica:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni Legalmente adottate dagli organi sociali;
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. e seguenti del presente statuto.
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi, di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto dalla domanda di ammissione e comunicarla agli interessa-

ti.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori,	
colui il quale l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta)	
giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci-	
no i soci con propria decisione.	
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
missione di nuovi soci.	
ARTICOLO UNIDICI - OBBLIGHI DEI SOCI	
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci so-	
no obbligati:	
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministra-	
tivo;	
- del capitale sottoscritto;	
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in se-	
de di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
dal libro soci.	
La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla	
ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-	
ta alla Cooperativa.	
TITOLO III	
RECESSO - MORTE - ESCLUSIONE	

ARTICOLO DODICI

La qualità di socio si perde per recesso, per causa di morte, per esclusione.

ARTICOLO TREDICI - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società, Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO QUATTORDICI - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi socia-

	li, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	ARTICOLO QUINDICI - MORTE	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 16.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	

	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo ammini-	
	strativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al pre-	
	cedente art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.16.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante co-	
	mune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di cia-	
	scuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.	
	La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art.10.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.	
	ARTICOLO SEDICI - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE	
	I soci receduti od esclusi, e gli eredi e legatari del socio deceduto qualora	
	non subentrino a quest'ultimo in qualità di socio, hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e riva-	
	lutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del	

	bilancio stesso.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci rece-	
	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla ri-	
	serva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al ri-	
	sarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determina-	
	ta nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcola-	
	ta come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mu-	
	tualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previ-	
	ste da apposito regolamento e da risarcimento danni.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso	
	o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZI

ARTICOLO DICIASSETTE - PATRIMONIO

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di **euro 25,00 (venticinque virgola zero zero)** ciascuna. La partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci defunti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.10;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO DICIOOTTO - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.9.

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comuni-	
	cato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e	
	la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della co-	
	municazione può proporre opposizione al Tribunale.	
	ARTICOLO DICIANNOVE - ESERCIZI SOCIALI	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio a 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla reda-	
	zione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigen-	
	ze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammini-	
	stratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota inte-	
	grativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli	
	utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla	
	legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	

previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa sempre nel rispetto del mantenimento dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali:

1) di distribuirli in denaro o in natura;

2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;

La disciplina applicabile ai ristorni è quella prevista dall'art. 2545-sexies del cod.civ. e dall'art. 12 del DPR 601/73.

ARTICOLO VENTI - RISTORNI

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consen-

tano le risultanze dell'attività mutualistica.	
La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle	
seguenti forme:	
- erogazione diretta;	
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
- emissione di quote di sovvenzione.	
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata consideran-	
do la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coopera-	
tiva ed il socio secondo quanto previsto in apposito regolamento	
TITOLO V	
ORGANI SOCIALI	
ARTICOLO VENTUNO - GLI ORGANI SOCIALI	
Sono organi della società:	
a) l'Assemblea dei soci;	
b) il Consiglio di Amministrazione con a capo un presidente;	
c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure	
quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà;	
d) un revisore contabile qualora l'assemblea deliberi la sua nomina.	
ARTICOLO VENTIDUE - ASSEMBLEA DEI SOCI	
L'assemblea dei soci:	
1) approva il bilancio;	
2) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione;	
3) determina la misura degli eventuali emolumenti da corrispondere agli am-	
ministratori, per la loro attività collegiale o unica, e la retribuzione annuale dei	

	Sindaci o i gettoni di presenza per la durata dell'incarico;	
	4) approva o modifica il regolamento interno previsto ai sensi dell'articolo 6	
	della Legge 3 aprile 2001 n.142 su proposta del Consiglio di Amministrazione	
	e tutti gli altri regolamenti redatti dallo stesso Consiglio;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera sulle modifiche allo Statuto della cooperativa;	
	7) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	8) delibera sulla regolamentazione della durata minima del conferimento dei	
	soci sovventori;	
	9) delibera sulla esclusione o limitazione del diritto di prelazione sull'acquisto	
	delle quote che il socio sovventore intende alienare;	
	10) stabilisce il numero complessivo delle quote da emettere;	
	11) sui diritti patrimoniali e di partecipazione agli utili ed eventuali privilegi dei	
	soci sovventori.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno	
	24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a	
	mano, con avviso o ricevuta di ricevimento, almeno otto giorni prima.	
	La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche	
	con altri mezzi (telefax, e-mai) sempre che sia provato che il socio ne abbia	
	avuto ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto, e siano presenti o consta che siano informati tutti gli ammini-	

stratori e tutti i sindaci effettivi, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO VENTITRE - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea delibera sull'ordine del giorno che avrebbe dovuto essere trattato nella prima convocazione, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati qualunque sia il numero dei soci partecipanti. In caso di delibere aventi ad oggetto le modifiche dello statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole dei soci che rappresentino la metà più uno dei presenti.

ARTICOLO VENTQUATTRO - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate agli atti sociali.

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

ARTICOLO VENTICINQUE - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza da un altro socio designato dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

ARTICOLO VENTISEI - ORGANO AMMINISTRATIVO E POTERI

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri da tre a sette, nominati dall'assemblea.

I mandatarî o i designati delle persone giuridiche socie, se compatibile con il tipo di cooperativa e qualora questa sia composta da un minimo di nove soci, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi ed i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, questi elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, nonché tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i

	Consiglieri ne siano informati un giorno prima della riunione.
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli ammini- stratori in carica.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
	A parità di voti prevale il voto del Presidente Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
	Spetta pertanto a titolo esemplificativo all'organo Amministrativo:
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
	b) redigere i bilanci;
	c) compilare il regolamento interno previsto dall'articolo 6 della L.3 aprile 2001 n.142 ed altri regolamenti ritenuti idonei ad una corretta gestione della cooperativa;
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, come, a titolo esemplificativo, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinun- ciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le ga- ranzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, sconta- re, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o ser- vizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i) decidere circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea;	
	m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	n) deliberare l'iscrizione o meno ad una delle realtà associazionistiche cooperative decidendo se affidarsi o meno ad esse per le revisioni previste per legge, così previsto dall'articolo 7 lettera d) della Legge 3 aprile 2001 n.142.	
	Spetta all'assemblea determinare gli eventuali gettoni di presenza dovuti ai rappresentanti dell'organo amministrativo.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.	
	ARTICOLO VENTISETTE - RAPPRESENTANZA LEGALE	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.	

	Il rappresentante legale ha anche la facoltà di nominare consulenti, avvocati	
	e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsia-	
	si autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizio-	
	ne;	
	nonchè di rilasciare procura per singoli atti o categorie di atti, ad impiegati	
	della società.	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del	
	Consiglio, può delegare i propri poteri in tutto o parte al Vice Presidente od a	
	un membro del Consiglio.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile non-	
	ché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la de-	
	cisione sui rapporti mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni	
	spettano al Vice Presidente.	
	ARTICOLO VENTOTTO - ORGANO DI CONTROLLO	
	Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando	
	i soci deliberano di averlo nonostante la non obbligatorietà, si compone di tre	
	membri effettivi. Devono, inoltre, essere nominati dall'assemblea due sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dall'assemblea.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-	
	rica; essi sono rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale eventualmente nominato opererà secondo le disposi-	
	zioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, Ai sindaci effettivi spet-	

ta il compenso stabilito dall'assemblea.

ARTICOLO VENTINOVE - FUNZIONI DELL'ORGANO

DI CONTROLLO

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall' art. 2403

c. c..

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO TRENTA - CONTROLLO CONTABILE

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la cooperativa nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO TRENTUNO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui in seguito, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità

	di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di così, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere	

	secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta
	nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine
	possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
	ARTICOLO TRENTADUE - SCIOGLIMENTO
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
	L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:
	il numero dei liquidatori;
	in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

33 di 34

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.